

Pubblicata il 10 dicembre 2018



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO
DETERMINAZIONE N. 95**

OGGETTO: Determina di aggiudicazione del servizio di portierato da effettuarsi presso la sede del TAR per il Veneto, Palazzo Gussoni, per un periodo di due anni decorrenti dal 17 dicembre 2018 al 16 dicembre 2020, con utilizzo del Mercato Elettronico.

CIG: Z18247F4A8

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 27 aprile 1982 n. 186 recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice all’Amministrazione Digitale”;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017 – “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti”;

VISTA le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l’art. 97 del D.Lgs 18/4/2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, “Offerte anormalmente basse”;

VISTA la linea guida per l’affidamento del servizio di vigilanza privata “Determinazione ANAC n. 9 del 22 luglio 2015”;

VISTO l’articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.

488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

VISTA la proposta di determinazione prot. n. 3405 del 10 dicembre 2018 predisposta dal RUP dott.ssa Miranda Antonietta Consoletti che si riporta:

“Richiamata la determinazione a contrarre n. 46 del 27 luglio 2018 con la quale è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di portierato presso la sede del TAR per il Veneto - Palazzo Gussoni – per un periodo di due anni a decorrere dal 1 ottobre 2018 e termine al 30 settembre 2020 da affidare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 sull'importo di € 37.900,00, iva esclusa, comprensivi degli oneri aziendali previsti dall'art. 95 comma 10 del decreto legislativo n. 50/2016, indicati dall'operatore economico offerente in sede di presentazione dell'offerta;

Considerato che la procedura negoziata è stata gestita tramite RDO n. 2026009 sul MEPA con invito a presentare offerta rivolto a n. 17 operatori economici del settore e che le offerte dovevano essere presentate entro il termine del 5 settembre 2018 alle ore 23:59;

Visto il verbale n. 1 del 10.09.2018 con il quale, preso atto che sono pervenute nei termini previsti dalla RDO le offerte da parte dei seguenti operatori economici, la seduta del seggio di gara è stata rinviata per l'esame della documentazione amministrativa di gara:

- Società Fire Tech Services di Cavarzere (VE);
- Società Servizi Socioculturale Coop Sociale di Marghera (VE);
- P.S.S. Vigilanza s.r.l di Marghera (VE);
- Società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV);

Visto il verbale n. 2 del 18 settembre 2018, con il quale a seguito dell'esito della verifica della documentazione amministrativa presentata dalle società: Società Fire Tech Services di Cavarzere (VE), della Società Servizi Socioculturale Coop Sociale di Marghera (VE) e della P.S.S. Vigilanza s.r.l di Marghera (VE), si sono ammesse le stesse a soccorso istruttorio, per regolarizzare, rispettivamente la prima il DGUE, in quanto non risulta pervenuto tra i documenti di gara in formato PDF e, quindi, leggibile e la seconda società affinché regolarizzasse alcune irregolarità commesse nella compilazione dello stesso DGUE, tuttavia non rilevanti ai fini della validità dello stesso, mentre, da ultimo, la società P.S.S. Vigilanza S.r.l di Marghera (VE) è stata ammessa al soccorso istruttorio per regolarizzare la completa sottoscrizione del Disciplinare di Gara, la dichiarazione di cui al protocollo di integrità per la prevenzione alla corruzione ed, infine, anche per regolarizzare il documento DGUE da talune irregolarità commesse nella compilazione del predetto documento non rilevanti ai fini della validità dello stesso;

Atteso, tuttavia, che la società P.S.S. Vigilanza S.r.l di Marghera (VE) ha dichiarato, sia nel DGUE che nel documento di dichiarazione di possesso della polizza di RCvT, come previsto dal disciplinare di gara, che sono presenti delle annotazioni sul casellario informatico ANAC che riguardano la predetta società e relative ad un contenzioso insorto contro il Comune di Vicenza, a seguito della risoluzione unilaterale di un contratto d'appalto sottoscritto con il Comune di Vicenza in data 22/04/2015, avvalendosi di una clausola risolutiva espressa in forza dell'applicazioni di una serie di penali (iscrizione a ruolo della causa civile al n. NRG 6427/2017) e altro contenzioso insorto con l'ULSS 3 di Bassano del Grappa, a seguito di una risoluzione contrattuale in danno avanzata dalla predetta stazione appaltante, conclusasi successivamente in data 13 luglio 2018 con un atto transattivo tra le parti;

Preso atto di quanto sopra, la seduta di gara è stata rinviata ai fini del reperimento e l'esame della documentazione afferente le suddette annotazioni presenti sul casellario informatico ANAC, nonché per l'esame della documentazione amministrativa della Società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV);

Considerato che con nota prot. n. 2490 del 20 settembre 2018 è stato richiesto alla società P.S.S. Vigilanza Srl, ai fini istruttori come su citato, l'invio della documentazione afferente il contenzioso insorto contro il Comune di Vicenza e afferente l'iscrizione a ruolo della causa civile al n. NRG 6427/2017 nonché l'atto transattivo e la determina n. 953 del 8.08.2018 della ULSS 3 di Bassano del Grappa.

Atteso che con nota del 24.09.2018, pervenuta in data 25 settembre 2018, acquisita al prot. 2520, la società P.S.S. Vigilanza Srl ha trasmesso la documentazione afferente la causa civile NRG 6427/2017 contro il Comune di Vicenza nonché l'atto transattivo e la nota dell'ULSS 7 Pedemontana (ex ULSS 3) contenente il dispositivo del provvedimento n. 953 del 8.08.2018 dell'ULSS 3 di Bassano del Grappa;

Inoltre, si rappresenta che, a integrazione della suddetta documentazione la società P.S.S. Vigilanza Srl ha inviato, altresì, la comunicazione dell'Anac di cancellazione dell'annotazione inserita nel casellario informatico a carico della predetta società, a seguito dell'intervenuto atto di transazione del 13 luglio 2018 tra la società P.S.S. Vigilanza Srl e l'ULSS 7 Pedemontana di Bassano del Grappa (ex ULSS 3) afferente il contenzioso insorto a seguito dell'affidamento del servizio di sorveglianza delle sedi dell'azienda sanitaria ULSS 3 per il nuovo periodo 1.11.2015 – 30.10.2017 (documentazione acquisita agli atti);

Verificato, dalla documentazione trasmessa dalla predetta società, che il contenzioso instaurato nei confronti del Comune di Vicenza da parte della società P.S.S. Vigilanza Srl con atto di citazione avanti il Tribunale di Venezia del 7 giugno 2017 volto a far accettare e a far dichiarare l'illegittimità della risoluzione contrattuale anticipata disposta dal Comune di Vicenza, con riferimento al contratto di appalto affidato in data 22 aprile 2015 dei servizi di vigilanza armata presso gli uffici di competenza del Comune di Vicenza della durata di 4 anni, è tuttora in corso giacché l'udienza per la precisazione delle conclusioni è fissata per il 29 maggio 2019;

Accertato, altresì, dalla documentazione trasmessa dalla predetta società, che il contenzioso insorto tra la società P.S.S. Vigilanza Srl e l'ULSS 3 (ora ULSS 7 Pedemontana) in merito alla risoluzione anticipata del contratto conseguente all'applicazione di penali da parte della committente ULSS 3 del servizio di sorveglianza delle sedi dell'ULSS 3 per il nuovo periodo 1.11.2015 – 30.10.2017 è stato composto definitivamente in via bonaria con un atto di transazione con il quale sono stati definiti i pregressi contrasti e le reciproche pendenze derivanti dall'esecuzione dell'appalto senza che ciò abbia comportato alcun riconoscimento della fondatezza delle reciproche pretese, a seguito della quale la predetta società ha chiesto e ottenuto la relativa cancellazione dell'annotazione inserita nel casellario informatico afferente la risoluzione anticipata del contratto giusta comunicazione ANAC trasmessa dalla predetta società in data 27 settembre 2018 prot. n. 2556;

Richiamato l'art. 80 – comma 5 lett. c) del D.Lgs 50/2016 ai fini della configurabilità o meno del "grave illecito professionale" e l'art. 80 comma 5 lett. f) del succitato codice di contratti pubblici, in relazione alle Linee guida n. 6 ANAC, che forniscono le indicazioni operative e i chiarimenti in merito alle fattispecie esemplificative indicate in via generica dal Codice ed ai criteri da seguire nelle valutazioni di competenza;

Atteso, pertanto, dalla documentazione inviata dalla società PSS Vigilanza srl, agli atti, si rileva che il giudizio civile afferente la risoluzione anticipata del contratto promosso dalla

società P.S.S. Vigilanza Srl nei confronti del Comune di Vicenza è tuttora in corso e, quindi non ancora definito con l'esito di un giudizio;

Atteso, altresì, che la transazione intervenuta tra l'ULSS 7 Pedemontana (Ex ULSS 3) e la stessa società ha riguardato essenzialmente la definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal contenzioso insorto tra i predetti soggetti senza che ciò determinasse alcun riconoscimento della fondatezza delle reciproche pretese, talché è intervenuta altresì la cancellazione dell'annotazione inserita nel casellario informatico dell'ANAC a carico della medesima società, giusta comunicazione ANAC trasmessa dalla predetta società prot. n. 2556 del 27 settembre 2018;

Esaminate, ai fini della configurabilità del citato “grave illecito professionale” che:

- le predette annotazioni presenti sul casellario informatico ANAC sono state regolarmente comunicate nel corso della procedura di gara dalla predetta società tramite il DGUE e ribadite nel documento dichiarativo del possesso della polizza Rcvt;
- le verifiche effettuate a riguardo della documentazione trasmessa dalla predetta società ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) ed f), hanno accertato l'assenza di un provvedimento definitivo di condanna nei confronti della società PSS Vigilanza srl poiché la causa civile con il Comune di Vicenza è tutt'ora in corso;
- che è intervenuta una transazione tra l'ULSS 7 Pedemontana (Ex ULSS 3) e la stessa società che ha riguardato essenzialmente la definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal contenzioso insorto nel relativo giudizio civile;
- che è intervenuta, altresì, la cancellazione dell'annotazione inserita nel casellario informatico dell'ANAC a carico della medesima società, giusta comunicazione ANAC trasmessa dalla predetta società prot. n. 2556 del 27 settembre 2018 con riferimento al contenzioso tra la società PSS Vigilanza srl e la ULSS 7 Pedemontana (ex ULSS 3 Bassano del Grappa);

Rilevato che, per quanto sopra esposto, non si sono individuati a carico della società PSS Vigilanza srl l'insistenza di gravi illeciti professionali ai sensi della normativa su citata e secondo le previsioni delle richiamate Linee guida Anac, giusto il verbale n. 3 dell'11 Ottobre 2018, si è ammessa la predetta società al prosieguo della procedura negoziata e, quindi, a sanare con il soccorso istruttorio, le irregolarità rilevate in occasione della presentazione della documentazione amministrativa di gara accertata con il verbale n. 2, e sempre con il verbale n. 3 richiamato, si è esaminata la documentazione amministrativa della Società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV), ammettendo quest'ultima al soccorso istruttorio, al fine di accertare gli effettivi poteri di firma e di rappresentanza del consigliere sottoscrittore della documentazione amministrativa di gara, atteso che nel documento di abilitazione al ME.PA non risultano ben evidenziati i poteri associati alla carica di consigliere e la polizza assicurativa Rcvt trasmessa che appare non comprendere in garanzia l'attività di portierato oggetto della procedura negoziata in corso oltre a non presentare la sottoscrizione della contraente società, ribadendo, altresì, nel medesimo verbale n. 3 citato, l'ammissione al soccorso istruttorio delle seguenti società per la regolarizzazione della documentazione amministrativa di gara della:

- Società Fire Tech Services di Cavarzere (VE) per la trasmissione del DGUE;
- P.S.S. Vigilanza S.r.l. per l'invio del disciplinare di gara sottoscritto nella sua completezza, il protocollo d'integrità della G.A. compilato;
- mentre per le irregolarità formali riscontrate nel DGUE della Società Servizi Socioculturale coop. Onlus e della stessa società P.S.S. Vigilanza S.r.l., si è ritenuto, a seguito di un supplemento d'istruttoria, che poiché tali irregolarità attengono ad elementi formali privi di rilevanza e non determinanti ai fini della validità degli stessi documenti, non sono assoggettati alla procedura del soccorso istruttorio;

Visto il verbale n. 4 del 12 ottobre 2018 con il quale, a seguito dell'acquisizione d'ufficio della visura camerale completa, si sono accertati i poteri di rappresentanza del sottoscrittore della documentazione amministrativa di gara della Società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV) e si è proceduto all'approvazione della documentazione di gara, tranne che per il documento di polizza Rcv che rimane da regolarizzazione tramite soccorso istruttorio già ammesso con il verbale n. 3 richiamato;

Visto il verbale n. 5 del 23 ottobre 2018, con il quale si è proceduto alla verifica della documentazione pervenuta a seguito del soccorso istruttorio espletato dalle predette società entro il termine previsto del 17 ottobre 2018 e verificato quanto segue:

-che la società Fire Tech Services S.r.l. di Cavarzere (VE) ha fatto pervenire con nota pec in data 15 ottobre 2018 acquisita al prot. n. 2744 il modello DGUE in formato pdf regolarmente firmato digitalmente dal rappresentante legale che risulta regolare;

-che la società P.S.S. Vigilanza S.r.l. di Marghera (VE) ha fatto pervenire con nota pec in data 15 ottobre 2018 acquisita al prot. n. 2736 il disciplinare di gara completo in tutte le pagine, firmato digitalmente e la dichiarazione di cui al protocollo di integrità per la prevenzione della corruzione nell'ambito della Giustizia Amministrativa, debitamente compilata e ugualmente firmata digitalmente che risultano regolari;

-che la società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV) ha trasmesso in data 17 ottobre 2018, pervenuta nei termini previsti dal soccorso istruttorio e acquisita agli atti in data 19 ottobre 2018 con prot. n. 2787 una nota pec firmata digitalmente dal rappresentante legale della società con la quale dichiara quanto segue: *“come da vostra richiesta si allega nota dell’agenzia di assicurazione che conferma la copertura della polizza n. 1/5693961/157065242 anche per attività di portierato. Visti i tempi ristretti non sono riusciti (per procedure interne) ad rielaborare il documento con integrazione di quanto richiesto in descrizione. Provvederemo entro domani (massimo venerdì) ad inoltrare contratto aggiornato nella descrizione ribadendo (come confermato dalla nota assicurativa) che l’attuale polizza copre anche le attività in oggetto omissis”.*

-che la nota allegata dell'agenzia di assicurazioni UNIPOL/SAI come sopra citata indirizzata alla società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV) riporta quanto segue: *“OGGETTO: richiesta copertura servizi di portierato polizza 61/157065242: con la presente e vista la vostra richiesta, vi comunichiamo che emetteremo nuovo contratto con la precisazione da voi richiestaci per il servizio di portierato relativamente alla polizza n. 61/157065242”;*

Considerato, pertanto, che con la suddetta documentazione trasmessa dalla società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV) a seguito di soccorso istruttorio la stessa non ha provveduto a sanare la documentazione amministrativa di gara come da richiesta avanzata a seguito soccorso istruttorio con la nota del 12 ottobre 2018 prot. n. 2728;

Preso atto, altresì, che le società Fire Tech Services S.r.l. di Cavarzere (VE) e P.S.S. Vigilanza S.r.l. di Marghera (VE) con l'invio della documentazione richiesta con il soccorso istruttorio, hanno provveduto a regolarizzare la documentazione amministrativa di gara, con determinazione n. 72 del 25 ottobre 2018, previa approvazione dei verbali di gara n. 1 del 10 settembre 2018, n. 2 del 18 settembre 2018, n. 3 dell'11 ottobre 2018, n. 4 del 12 ottobre 2018 e n. 5 del 23 ottobre 2018, preso atto che la Società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV) non ha provveduto a regolarizzare la partecipazione alla procedura negoziata in argomento si è approvato:

- la non ammissione della società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV) alla fase successiva della procedura di negoziata in corso e, quindi, l'esclusione dalla procedura negoziata in corso ai sensi dell'art. 83 comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016
- l'ammissione alla fase successiva della procedura negoziata delle società Fire Tech Services S.r.l. di Cavarzere (VE) e di P.S.S. Vigilanza S.r.l. di Marghera (VE) a seguito della regolarizzazione della documentazione di gara a seguito soccorso istruttorio;
- che a seguito dell'esclusione della società Società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV), la procedura negoziata prosegue con l'apertura delle offerte economiche delle seguenti società: Società Fire Tech Services di Cavarzere (VE); Società Servizi Socioculturale Coop Sociale di Marghera (VE)e P.S.S. Vigilanza S.r.l di Marghera (VE);

Visto il verbale n. 6 del 29 ottobre 2018 con il quale, a seguito dell'apertura delle offerte economiche delle sopracitate società, si è aggiudicato provvisoriamente il servizio in argomento alla società P.S.S. Vigilanza S.r.l. di Marghera (VE) che ha offerto il minor importo di euro 24.969,60 iva esclusa sull'importo previsto di euro 37.900,00 iva esclusa, importo comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali di cui all'art. 95 – comma 10 del d.lgs 50/2016 di euro 374,54, nelle more della verifica della documentazione di rito;

Visto il verbale n. 7 del 27 novembre 2018 con il quale:

- è stata accertata la regolarità della documentazione acquisita della predetta società afferente il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, il DURC, il certificato di regolarità fiscale della predetta società e dell'ottemperanza alla normativa che disciplina il lavoro dei disabili della legge n. 68/1999;
- è stato acquisito il certificato del casellario giudiziale dell'Amministratore Unico della società signor "omissis".da cui risulta "omissis...."

Considerato che, a tal fine, sono stati eseguiti gli accertamenti, ai fini della configurabilità o meno del "*grave illecito professionale*" emerso dal predetto casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 80 comma 4) comma 5 lett. c) e lett. f) del decreto legislativo n. 50/2016 nonché delle linee guida Anac n. 6 di attuazione del decreto legislativo n. 50/2016;

Verificato che dai suddetti documenti non emergono elementi ostativi alla conclusione della procedura di gara in corso;

Che presso la società PSS Vigilanza S.r.l. non è presente la figura del Direttore Tecnico e la stessa non dispone di un organo di controllo né di un revisore, giusta comunicazione pervenuta dalla società con nota pec firmata digitalmente in data 16 novembre acquisita al prot. n. 3077;

Acquisito, altresì, il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo della società Cretella Holding S.r.l. con sede in Venezia - via Bartolomeo Benvenuto n. 8 – Partita IVA 04194670271, società che risulta socia al 90% della società PSS Vigilanza S.r.l., di cui Amministratore Unico è lo stesso "omissis..", società che, tuttavia, risulta inattiva;

Verificato che presso il casellario informatico ANAC non sono presenti annotazioni nei confronti della società Cretella Holding S.r.l., società che, tuttavia, dal certificato della camera di commercio come su citato, risulta inattiva. mentre è presente un carico pendente risultante al sistema informativo dell'anagrafe tributaria definitivamente accertato di € 595,95, anno di imposta 2014, giusta documentazione acquisita in data 21 novembre 2018 prot.n. 3134, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, tuttavia di importo inferiore alla normativa cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2 bis del DPR 602/1973 riformata dal 1 marzo 2018 ai sensi dell'art.1 commi 986 e 988 della legge 27/12/2017 n. 205;

Dato atto di quanto sopra, esaminate le certificazioni più sopra descritte dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria più sopra indicati con riferimento all'art. 80 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016, ed atteso che le stesse non sono risultate significative rispetto all'ipotesi delle gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e contributi secondo la normativa fiscale tributaria su richiamata;

Dato atto, infine, ai fini della configurabilità o meno del grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) ed f) del decreto legislativo n. 50/2016, che nei confronti della società PSS Vigilanza S.r.l., di cui l'Amministratore Unico della stessa è il signor "omissis... ", si rileva che nulla osta alla conclusione della procedura negoziata in corso nei confronti della società PSS Vigilanza S.r.l.;

Atteso, inoltre, che non risultano presenti sanzioni interdittive a carico dell' Amministratore Unico della società PSS Vigilanza S.r.l.;

Atteso, altresì, la regolarità e l'idoneità, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché la congruità, ai sensi dell'art. 97 dello stesso codice dei contratti, dell'offerta economica presentata in gara dalla predetta società di € 24.969,60 iva esclusa, per l'espletamento del servizio di cui trattasi, offerta economica comprensiva dei costi di sicurezza aziendali di cui all'art. 95 – comma 10 del d.lgs 50/2016 di euro 374,54, rispetto alla base d'asta prevista di € 37.900,00, che si attesta in ordine al costo orario del servizio in argomento pari ad € 10,80, in linea con la tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, per tali servizi fiduciari, indica un costo orario minino di € 9,42;

Visto l'art. 5 del disciplinare di gara che prevede che l'aggiudicatario dovrà far pervenire, prima della stipula del contratto, copia del contratto assicurativo a copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone con un massimale unico non inferiore ad un milione e mezzo di euro;

Vista la nota pec del 30 novembre 2018 prot. n. 3272 con la quale si è provveduto a richiedere, alla predetta società, di far pervenire la copia delle polizze assicurative RCTO-Lloyd's con il massimale di 5 milioni di euro e la polizza RCG – Cattolica con il massimale di 2 milioni di euro, come da dichiarazione di possesso delle stesse presentate in sede di gara, previsto dall'art. 12 del disciplinare di gara;

Visto le note pec firmate digitalmente pervenute rispettivamente in data 3 dicembre 2018 prot. n. 3280 e successiva in data 5 dicembre 2018 prot. n. 3336, con cui la società PSS Vigilanza srl ha trasmesso le copie delle polizze, rispettivamente: polizza RCT/O Lloyd's n. CRX01182847 con decorrenza dal 23 luglio 2018 e scadenza al 23 luglio 2019 e relativa copia di comunicazione del pagamento della prima rata del premio di polizza da parte del corrispondente Lloyd's, con massimale unico di 5 milioni di euro e la polizza RCG, quietanzata, della Società Cattolica di Assicurazioni RCG n. 00212732300174 con decorrenza dal 23 luglio 2018 e scadenza al 23 luglio 2019 con massimale, a secondo rischio, di 2 milioni di euro;

Visti gli atti d'ufficio, atteso, quindi, la regolarità della documentazione acquisita della predetta società afferente il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, il DURC, il certificato di regolarità fiscale della predetta società e dell'ottemperanza alla normativa che disciplina il lavoro dei disabili della legge n. 68/1999, nonché del casellario informatico Anac che a tal fine, per le motivazioni descritte in premessa, risulta, quindi, regolare;

Acquisito, da ultimo, al prot. n. 3360 trasmesso via pec in data 6 dicembre 2018 dall'ULSS7 Pedemontana, la copia conforme all'originale sia dell'atto transattivo intervenuto tra l'ULSS 3 – ora ULSS7 Pedemontana – e la società PSS Vigilanza Srl, con riferimento al contezioso insorto in merito all'affidamento del servizio di sorveglianza delle sedi dell'Azienda

Sanitaria ULSS n. 3 per il nuovo periodo 01/11/2015-30/10/2017 nonché del provvedimento n. 953 dell'8 agosto 2018;

Si propone di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di portierato presso la sede del TAR per il Veneto alla società PSS Vigilanza S.r.l. per l'importo offerto in gara, di euro 24.969,60 iva esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali di cui all'art. 95 – comma 10 del d.lgs 50/2016 di euro 374,54, dando atto che, prima della stipula del contratto, la predetta società dovrà presentare la cauzione definitiva prevista dall'art. 17 del disciplinare di gara, determinata, ai sensi dell'art. 103 (cauzioni definitive) del decreto legislativo n. 50/2016, nella misura di € 11.985,24, atteso il ribasso del 34,11% risultante dall'offerta presentata in gara del servizio in argomento di € 24.969,60 iva esclusa, sull'importo previsto della procedura negoziata di € 37.900,00 iva esclusa;

Si propone, altresì, a motivo della suindicata attività istruttoria espletata nella procedura negoziata, che si è rilevata nel tempo lunga e delicata anche per l'acquisizione e la valutazione dei provvedimenti, via via acquisiti, ai fini della valutazione della professionalità, ai sensi della normativa vigente del codice dei contratti, dell'operatore economico PSS Vigilanza Srl, impedendo di far rispettare il tempo indicato, nei relativi provvedimenti, della decorrenza del servizio, di far decorrere il servizio di portierato di cui trattasi, della durata di due anni, dal 17 dicembre 2018 al 16 dicembre 2020;

Atteso, pertanto, la regolarità della documentazione amministrativa di rito pervenuta ed acquisita e che la società PSS Vigilanza s.r.l. con sede in Marghera (VE) via B. Benvenuto n. 8 partita - Iva 03967960273 - risulta in regola con i requisiti prescritti per l'aggiudicazione del servizio di cui trattasi e che la presente aggiudicazione può divenire efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016, senza attendere decorso del termine di *stand still* in quanto il termine dilatorio non si applica nel caso di reperimento di servizio attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;”

DATO ATTO, altresì, che l'istruttore amministrativo della procedura negoziata in argomento è il rag. Claudio Bertato che, come da dichiarazione in calce alla proposta del Rup su richiamata, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del Decreto Legislativo n. 50/2016 nonché dall'art. 6-bis della legge 241/1990;

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip per la tipologia del servizio in argomento

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) **di approvare** i verbali della procedura negoziata in corso per l'affidamento del servizio di portierato in argomento n. 6 del 29 ottobre 2018 e n. 7 del 27 novembre 2018 nonché la proposta del Rup dott.ssa Miranda Antonietta Consoletti del 10 dicembre 2018 prot. n. 3405;
- 2) **di dare atto** che i verbali n. 1 del 10 settembre 2018, n. 2 del 18 settembre 2018, n. 3 dell'11 ottobre 2018, n. 4 del 12 ottobre e n. 5 del 23 ottobre 2018 sono stati già approvati con determinazione n. 72 del 25 ottobre 2018;
- 3) **di approvare**, per le motivazioni esposte in narrativa che si richiamano, l'aggiudicazione definitiva del servizio di portierato da effettuarsi presso la sede istituzionale del TAR per il Veneto - Palazzo Gussoni in centro storico a Venezia - per un periodo di due anni, con decorrenza dal 17 dicembre 2018 al 16 dicembre 2020, alla società PSS Vigilanza s.r.l.

con sede in Marghera (VE) via B. Benvenuto n. 8 partita - Iva 03967960273 - per l'importo offerto in gara di euro 24.969,60 iva esclusa, comprensivo di euro 374,54 quali oneri di sicurezza aziendali di cui all'art. 95 – comma 10 del d.lgs 50/2016;

- 4) **di dare atto** che si procederà ad effettuare la relativa aggiudicazione definitiva sul MePa a seguito della presente determinazione;
- 5) **di dare atto** che prima della stipula del contratto sul MePa, la predetta società dovrà far pervenire la cauzione definitiva prevista dall'art. 17 del disciplinare di gara, determinata, ai sensi dell'art. 103 (cauzioni definitive) del decreto legislativo n. 50/2016, nella misura di € 11.985,24, atteso il ribasso del 34,11% risultante dall'offerta presentata in gara del servizio in argomento di € 24.969,60 iva esclusa, sull'importo previsto della procedura negoziata di € 37.900,00 iva esclusa;
- 6) **di dare atto** che la società PSS Vigilanza srl ha anticipato tramite pec firmate digitalmente, pervenute rispettivamente in data 3 dicembre 2018 prot. n. 3280 e successiva in data 5 dicembre 2018 prot. n. 3336, le copie delle seguenti polizze: polizza RCT/O Lloyd's n. CRX01182847 con decorrenza dal 23 luglio 2018 e scadenza al 23 luglio 2019 e relativa copia di comunicazione del pagamento della prima rata del premio di polizza da parte del corrispondente Lloyd's, con massimale unico di 5 milioni di euro e la polizza RCG, quietanzata, della Società Cattolica di Assicurazioni RCG n. 00212732300174 con decorrenza dal 23 luglio 2018 e scadenza al 23 luglio 2019 con massimale, a secondo rischio, di 2 milioni di euro;
- 7) **di dare atto** che la spesa prevista di € 24.969,60 iva esclusa trova copertura con i fondi di competenza autorizzati per l'esercizio 2018, e con i fondi programmati negli esercizi finanziari 2019-2020, sul capitolo 2287 "Spese funzionamento uffici" del bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;
- 8) **di dare atto che:**
 - il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016, nonché dall'art. 6 bis della L. 241/90;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Miranda Antonietta Consoletti e il Responsabile dell'istruttoria è il Rag. Bertato Claudio e che entrambi hanno dichiarato nel documento di proposta del Rup su richiamato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016, nonché dall'art. 6 bis della L. 241/90.

La presente determina sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa-sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs 50/2016.

Venezia, 10 dicembre 2018

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Gioacchino Giovanni Ciaccio